AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CAVA – COSTA D'AMALFI
TITOLO 1°- STATUTO E SCOPO

Art. 1- Costituzione

Ai sensi della Legge 392/91 e dell'art.25 della Legge 8.6.1990 n° 142, e a seguito di specifica convenzione di cui all'art.31 della 142/90, è costituita tra i Comuni indicati nel successivo comma 2, un'Azienda Speciale Consortile, pubblica amministrazione ai sensi dell'art.1, co.2 del D.Lgs. 165/2001, denominata Azienda Speciale Consortile "Cava – Costa d'Amalfi" (*breviter* A.S.C.C.C.A.).

I Comuni costituenti l'Azienda, già uniti in Convenzione ex art. 30 del D.Lgs n. 267/00 come Ambito Sociale Territoriale S2, sono i seguenti: Amalfi, Atrani, Cava de' Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri Sul Mare.

All'A.S.C.C.C.A. possono aderire altri Comuni, su loro espressa richiesta.

L'A.S.C.C.C.A. è dotata di personalità giuridica e di autonomie imprenditoriale e gestionale.

Art. 2- Sede

L'A.S.C.C.C.A. ha sede nel Comune Capofila, individuato nel Comune di Cava de' Tirreni; l'Assemblea potrà individuare la sede, in comodato d'uso gratuito, anche in altro Comune che ne faccia richiesta, alle stesse condizioni.

Art. 3- Scopi

Scopi dell'A.S.C.C.C.A. sono la gestione in forme associata ed unitaria delle politiche sociali e sanitarie nel proprio ambito territoriale, l'erogazione integrata dei servizi alla persona e l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di competenza istituzionale degli Enti aderenti, ivi compresi interventi culturali, educativi, per l'istruzione e per l'infanzia, servizi per lo sport, per la popolazione giovanile, per la promozione e per l'intermediazione al lavoro, per la gestione del servizio farmaceutico pubblico.

L'A.S.C.C.C.A. intende perseguire, nell'ambito del territorio dei Comuni aderenti, un'organica politica di sicurezza sociale, fornendo ai cittadini i servizi necessari a garantire una migliore qualità della vita. Assume, pertanto, la gestione degli interventi e dei servizi sociali e sanitari nell'ambito delle funzioni trasferite ai comuni dalla L.R. 11/07 ss.mm.ii., nonché di ogni altra funzione relativa ai servizi sociali e sanitari attribuita o trasferita ai Comuni con leggi dello Stato o Regionale.

Per il raggiungimento delle finalità indicate, l'A.S.C.C.C.A. attuerà e gestirà, in via prioritaria sulla base dei principi e delle finalità della legge 328/00 e degli indirizzi normativi e programmatici

previsti dal Piano Sociale Regionale della Campania, tutti i servizi e gli interventi contenuti nel documento di programmazione, denominato *Piano Sociale di Zona*, annualmente predisposto.

L'A.S.C.C.C.A. inoltre, può svolgere anche i seguenti servizi:

- Gestione in forme dirette ed indirette di servizi di natura sociale e sanitaria in favore di anziani, di giovani, di disabili ed altre categorie "protette", di case di cura e di riposo, di servizi di assistenza domiciliare, di farmacie pubbliche;
- Attività di promozione ed intermediazione al lavoro attraverso corsi di formazione e di orientamento per l'avvio di percorsi lavorativi;
- Attività di sensibilizzazione e rete per la promozione della "cittadinanza attiva";
- Informazione ed educazione sociale e sanitaria;
- La distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private e a tutti i soggetti autorizzati;
- L'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico e parafarmaceutico;
- La dispensazione alle fasce deboli e bisognose, attraverso le farmacie che aderiscono all'iniziativa del recupero di farmaci in corso di validità (non scaduti), delle specialità medicinali, anche veterinarie, e dei preparati galenici, officinali e magistrali, omeopatici, di erboristeria, e dei prodotti di cui alla XIV tabella dell'allegato 9 del D.M. 375 del 4 agosto/1988 e successive modificazioni; di prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene personale, nonché la fornitura di materiale di medicazione, di presidio medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici;
- L'organizzazione periodica del "Banco Farmaceutico" a favore delle fasce socialmente disagiate;
- Consegna a domicilio di farmaci e presidi medici - chirurgi a soggetti bisognosi;
- Realizzazione del *Piano di Cronicità* in cui la presa in carico dei "malati cronici" abbia un approccio multidisciplinare con il coinvolgimento, oltre che del Distretto Sanitario, del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di Libera Scelta, degli Infermieri, delle farmacie territoriali pubbliche.

I servizi previsti nel Piano Sociale di Zona sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti aderenti, ovvero di altri Comuni che dovessero farne richiesta, sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della popolazione, e secondo quanto previsto dalla normativa regionale attengono alle seguenti aree di intervento:

- Sostegno alle responsabilità familiari e famiglie in difficoltà;
- Prima Infanzia;
- Minori;
- Persone anziane;
- Persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;

- Persone non Autosufficienti;
- Popolazione Giovanile;
- Immigrati e soggetti senza fissa dimora;
- Popolazione Indigente e adulti in difficoltà.

Con gli atti di programmazione previsti dal presente Statuto ed attraverso specifiche deliberazioni e provvedimenti dei competenti organi consortili, il suddetto elenco può subire variazione in termini di organizzazione dei servizi e delle attività praticate.

L' A.S.C.C.C.A. può svolgere, altresì, attività di consulenza e di collaborazione a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale e sanitario, nonché fornire servizi aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente conferiti mediante stipulazione di specifici contratti.

Art. 4 Servizi aggiuntivi ed ulteriori scopi dell'Azienda Speciale Consortile

L' A.S.C.C.C.A. può erogare in favore degli enti aderenti, su richiesta degli stessi, altri servizi rientranti nel campo delle politiche sociali e sanitarie ed attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Piano Sociale di Zona.

Il conferimento della gestione di ulteriori funzioni ed attività nel settore sociale e sanitario avverrà con formale provvedimento assunto dai competenti organi dei Comuni interessati, previa intesa con l'Assemblea consortile.

La delega delle singole funzioni o servizi da parte di uno o più Comuni consorziati avverrà mediante stipulazione di specifici accordi ed intese che disporranno la contestuale assegnazione, da parte degli enti deleganti, delle risorse finanziarie ed, eventualmente, umane e strumentali necessarie.

Gli oneri derivanti dall'esercizio della delega sono a carico degli Enti richiedenti. Tali oneri, comunque, potranno essere coperti, in tutto o in parte, anche attraverso contributi e finanziamenti regionali, statali e comunitari, attivati dai Comuni o direttamente dall' A.S.C.C.C.A..

A titolo puramente esemplificativo, potranno essere oggetto di delega all' A.S.C.C.C.A. i seguenti servizi:

- Pubblica Istruzione, Servizi Educativi e della Prima Infanzia, Formazione Professionale;
- Servizi per le politiche attive del lavoro e più in generale servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- Cultura e beni culturali;
- Sport, con particolare riguardo alle iniziative finalizzate alla promozione ed incentivazione della pratica sportiva rivolta alle fasce deboli e a rischio di esclusione sociale della popolazione;
- Turismo sociale e attività ricreative e di animazione;

- Attività di informazione, comunicazione, servizi informatici ed informativi territoriali, reti telematiche e reti civiche;
- Presidi farmaceutici pubblici;
- Case di Cura.

L' A.S.C.C.C.A., oltre ad espletare prioritariamente ed obbligatoriamente le funzioni di cui al precedente art. 3, potrà, nell'ambito delle politiche di sicurezza sociale attuate dai Comuni, erogare ulteriori servizi finalizzati a migliorare la qualità della vita ed a fornire in modo efficace una risposta globale alle esigenze dei cittadini, attuando processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi.

A tal fine, gli Enti potranno ampliare la sfera di competenza dell' A.S.C.C.C.A. affidando ad esso la gestione di ulteriori attività nel campo sociale, educativo, formativo, culturale e ricreativo.

Al nuovo organismo, pertanto, è possibile conferire, con formale provvedimento, la gestione di ulteriori attività nei settori individuati nel presente articolo, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse necessarie e le fonti di finanziamento.

L'esercizio da parte dell' A.S.C.C.C.A. delle funzioni previste dal presente articolo avverrà attraverso una programmazione e progettazione unitaria e condivisa, attuata anche con il coinvolgimento di soggetti esterni, pubblici e privati.

Ai fini della gestione di attività e servizi rientranti nelle materie sopra elencate, l' A.S.C.C.C.A. attuerà ogni utile iniziativa per il reperimento delle necessarie risorse economiche, facendo ricorso, in via prioritaria, ai finanziamenti già previsti o che saranno previsti dalla normativa regionale, nazionale, e, soprattutto, da quella comunitaria.

Art. 5 Obiettivi e criteri per lo svolgimento delle attività

L' A.S.C.C.C.A. si propone di assicurare, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, l'esercizio delle funzioni per cui è stata costituita perseguendo la realizzazione dei seguenti obiettivi ed uniformando la propria attività ai seguenti principi:

- Sviluppare e consolidare la cultura delle politiche sociali e sanitarie nel territorio di competenza e dare uniformità ed omogeneità alle funzioni sociali di cui sono titolari i Comuni.
- Rafforzare la capacità di intervento dei Comuni attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale;
- Accrescere le possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;
- Prevenire le situazioni di bisogno e promuovere una politica generale volta a superare gli squilibri esistenti nel territorio;

- Attivare gli interventi secondo criteri di efficacia e di efficienza, garantendo ai cittadini punti di riferimento omogenei ed unitari, evitando sovrapposizioni e parcellizzazioni, migliorando l'accesso ai servizi, sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare l'uso delle risorse ed il rapporto tra costi e benefici dei servizi.
- Individuare sistemi di funzionamento orientati al soddisfacimento anche dei nuovi bisogni sociali e sanitari emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, l'educazione, le politiche abitative e del lavoro, le politiche socio-sanitarie;
- Attuare interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito/utente;
- Favorire lo sviluppo attivo del privato sociale territoriale nella gestione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;
- Qualificare l'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più deboli;
- Sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;
- Attivare e consolidare forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi.

Art. 6 - Durata

L' A.S.C.C.C.A. ha durata illimitata e potrà cessare in via anticipata nei casi e nei modi previsti dalla normativa e nei tempi vigenti.

Art. 7- Cessazione

L' A.S.C.C.C.A. potrebbe cessare, altresì a seguito di deliberazione dei Comuni facenti parte l' A.S.C.C.C.A. rappresentativi dei 2/3 delle quote di partecipazione;

In tal caso, il patrimonio dell'A.S.C.C.C.A. ripartito fra i singoli enti consorziati in proporzione alle quote di partecipazione;

In sede di ripartizione dei beni mobili ed immobili questi verranno assegnati in via preferenziale al Comune sul cui territorio insistono.

In caso di scioglimento gli Enti aderenti rimangono obbligati per gli impegni assunti sia rispetto all'anno in corso, sia rispetto agli impegni pluriennali futuri fino all'esaurimento delle relative obbligazioni.

Il personale dell'A.S.C.C.C.A., in caso di scioglimento, sarà trasferito dalla dotazione organica del consorzio alle dotazioni organiche degli Enti aderenti.

Art. 8 - Recesso

Il recesso dell'ente consorziato è subordinato a ragioni di pubblico interesse di segno contrario rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto di partecipazione al Consorzio.

Ogni Comune aderente, previo atto deliberativo motivato del Consiglio Comunale, può recedere dall'Azienda Speciale Consortile decorso almeno un quinquennio dalla data di adesione allo stesso.

Il recesso deve essere notificato mediante Posta Elettronica Certificata, indirizzata al Presidente dell'Assemblea, Sindaco del Comune Capofila, entro il trentuno dicembre di ciascun anno, decorso almeno un quinquennio. In tal caso, il recesso diventa operante dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'Assemblea avrà approvato il recesso. L'Assemblea dovrà prendere atto del recesso entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione. In ogni caso il recesso sarà operante trascorso inutilmente tale ultimo termine.

Gli atti relativi al recesso debbono essere approvati dall'Assemblea su relazione del Direttore Generale che valuterà per il rimborso delle quote al Comune recedente, non solo il patrimonio dell'Azienda ma anche le eventuali negative ripercussioni sul piano tecnico economico che tale recesso avrà sulle attività dell'azienda stessa.

Nell'ambito della valutazione del risarcimento di cui al comma precedente, devono essere indicate le soluzioni ed il costo delle stesse che verranno adottate per la tutela dei dipendenti da considerarsi in esubero con il ridimensionamento delle attività dell' A.S.C.C.C.A..

Successivamente alla compensazione con l'importo ed il risarcimento di cui ai commi precedenti, verrà assegnata al Comune recedente la parte residua della quota di partecipazione all' A.S.C.C.C.A..

Il personale che opera nel territorio dell'ente che recede sarà trasferito dalla dotazione organica del Consorzio alla dotazione organica dell'Ente recedente.

Art. 9 - Quote di partecipazione

I Comuni aderenti partecipano finanziariamente al patrimonio aziendale con una quota minima corrispondente ad € 7 (sette euro) per abitante, in conformità a quanto previsto dalla normativa Regionale.

Ai fini della determinazione della quota di partecipazione, si fa riferimento alla popolazione residente alla data del 1 gennaio dell'anno precedente a quello di predisposizione del Bilancio, quale risultante dai dati ufficiali Istat.

La quota determinata a norma del comma 1 rappresenta la dotazione finanziaria minima da conferire all' A.S.C.C.C.A. da parte degli Enti aderenti e potrà essere modificata in base alla quantità ed alla tipologia dei servizi che ciascun Comune intende erogare attraverso l' A.S.C.C.C.A. stessa.

Le quote possono essere modificate anche in relazione a nuove e diverse competenze e funzioni che i Comuni, anche singolarmente, potranno conferire in gestione all' A.S.C.C.C.A..

La determinazione e la modifica delle quote di partecipazione, che di norma sarà stabilita al momento della definizione degli obiettivi programmatici di ciascun esercizio finanziario, avverrà, senza comportare modifiche alla convenzione ed allo Statuto, mediante atto deliberativo dell'Assemblea consortile.

La possibilità di conferire quote inferiori sarà stabilita dal Regolamento.

Le quote annuali a carico degli enti dovranno essere trasferite alla tesoreria dell' A.S.C.C.C.A. per il 30% entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e per il restante 70% entro il 30 Novembre o in soluzioni mensili concordate. La quota annua può comunque essere versata anche in un'unica soluzione.

L' A.S.C.C.C.A. instaura legami di collaborazione stabili e strutturali con gli altri Enti assistenziali e con i soggetti del terzo settore, attraverso forme di consultazione periodica ed accordi convenzionali.

In caso di recesso o di adesione di nuovi Comuni, ovvero in caso di conferimento di nuovi servizi da parte dei Comuni consorziati, l'Assemblea, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti e necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Comune consorziato.

Art. 10 - Criteri di partecipazione al voto assembleare

Ogni Comune è rappresentato in seno all'Assemblea consortile da un solo membro, portatore di un voto, espresso in millesimi, di modo che il totale dei voti disponibili sia pari a 1000 così come si evince dall'Allegato A.

Per la determinazione del numero di voti, si fa riferimento unicamente alla quota prevista al primo comma del precedente art. 9. Pertanto, ai fini del voto assembleare, non assumono alcun rilievo gli ulteriori conferimenti e trasferimenti di risorse disposte, a qualsiasi titolo, a favore dell'Azienda dagli Enti aderenti, sulla base delle previsioni del presente Statuto.

In caso di recesso di uno o più Enti associati, ovvero in caso di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione ed ai voti attribuiti a ciascun Ente Consorziato.

Art. 11 - Gestione dei Servizi

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare le medesime garanzie e corrispondere agli interessi di tutti gli Enti aderenti all' A.S.C.C.C.A..

Gli Enti aderenti esercitano stabilmente una funzione di verifica sulla tipologia, sull'efficienza e sulla qualità dei servizi dell' A.S.C.C.C.A..

L'erogazione dei servizi di cui all'art. 3 del presente Statuto, individuati in dettaglio nel documento di programmazione annuale costituito dal Piano Sociale di Zona, viene garantita, fatte salve eventuali ulteriori entrate, attraverso le risorse economiche del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, (F.N.P.S.) i finanziamenti derivanti da legge di settore nazionali e regionali, le quote di partecipazione degli utenti al costo dei servizi, i contributi ed i finanziamenti attivati e concessi in base alla normativa nazionale, regionale e comunitaria, le quote di compartecipazione degli Enti previste nel precedente art. 9.

Attraverso apposite intese, che assumeranno, di norma, la forma del "contratto di servizio", saranno, in particolare, individuati e precisati, sulla base e nel rispetto delle specificità locali, i servizi da erogare e le attività da espletare nei singoli Comuni mediante l'utilizzo della quota di compartecipazione all'Azienda conferita dai Comuni stessi.

L' A.S.C.C.C.A. esercita la gestione dei servizi oggetto del presente Statuto attraverso la propria struttura organizzativa, costituita dall' Ufficio di Piano (*breviter* UdP).

L' A.S.C.C.C.A., nell'esercizio delle proprie funzioni e per l'attuazione dei propri compiti, gestisce i servizi in forma diretta e mediante affidamento a soggetti pubblici e privati, associazioni, cooperative sociali ed imprese, sulla base della normativa e degli indirizzi vigenti in materia.

L' A.S.C.C.C.A. può promuovere, anche in collaborazione con terzi, la costituzione di nuovi soggetti di gestione o può aderire ad organismi già esistenti, al fine di migliorare l'efficacia e l'economicità della propria azione, nel rispetto della legislazione di riferimento degli Enti consorziati e con la loro preventiva approvazione.

Art. 12 - Partecipazione degli Enti aderenti - Informazione – Verifica

Le deliberazioni concernenti gli argomenti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti consorziati, nel termine di 30 giorni dall'adozione:

1. le modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
2. le richieste di ammissione di altri Enti all' A.S.C.C.C.A.;

3. lo scioglimento dell' A.S.C.C.C.A.;
4. la partecipazione dell' A.S.C.C.C.A. ad enti, società, associazioni ed altri organismi;

Sono considerati atti fondamentali dell' A.S.C.C.C.A. le deliberazioni adottate dall'Assemblea consortile concernenti:

1. *Piano di Zona* che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e A.S.C.C.C.A.;
2. *Budget* economico triennale;
3. Bilancio di esercizio triennale;
4. Piano degli indicatori di bilancio.

Sui suddetti atti gli Enti consorziati debbono esprimere il proprio eventuale parere entro 30 giorni dal ricevimento. In caso di mancata espressione del parere, l'obbligo di consultazione si considera soddisfatto.

I consiglieri degli Enti Locali consorziati hanno diritto di accesso agli atti dell' A.S.C.C.C.A. ai sensi dell'Art. 43 D.Lgs. 267/2000. E' comunque garantito agli Enti aderenti l'accesso a tutti gli atti di gestione approvati e assunti dagli organi dell' A.S.C.C.C.A..

L'informazione si attua, inoltre, attraverso la trasmissione agli enti consorziati dell'elenco degli oggetti deliberati dall'Assemblea dell' A.S.C.C.C.A.. La trasmissione di tali elenchi va effettuata dopo l'adozione da parte dell'Assemblea ed entro la convocazione della successiva seduta dell'Assemblea stessa.

Il Sindaco del Comune Capofila ha il dovere di fornire, secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai componenti dell'Assemblea, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

TITOLO II- ORGANI E COMPETENZE

Art. 13 - Organi Consortili

Gli organi dell'Azienda sono:

- L'Assemblea costituita dai Comuni dell'Ambito Territoriale S2
- Il Direttore Generale
- Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
- I Revisori dei Conti quale organo collegiale.
- L'Ufficio di Piano (breviter UdP)

PARTE PRIMA – ASSEMBLEA

Art. 14 - Composizione

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati.

Il Sindaco potrà delegare tale funzione in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25 Comma 40 così come modificato dalla Legge 437/95, e coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5 bis e ter dell'art. 36 e dalla lettera n) del comma 2 dell'art. 32 L. 142/90 così come modificati dalla Legge n.81/93.

Il voto del Sindaco, o del suo delegato, è conteggiato in proporzione alla quota di partecipazione del Comune rappresentato.

Art. 15 – Funzioni

L'Assemblea ha funzioni di indirizzo, programmazione e controllo dell'attività dell'Azienda.

Art. 16 - Convocazione e Deliberazioni

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, in sessione ordinaria, rispettivamente per l'approvazione dei bilanci preventivi-economici, annuali, pluriennali, e per approvare il conto consuntivo.

Essa può, altresì, riunirsi in seduta straordinaria in ogni momento per iniziativa del Presidente dell'Assemblea, su richiesta della maggioranza dei Comuni, di tre rappresentanti dell'Assemblea, o di un numero di rappresentanti portatori di almeno 1/3 delle quote di partecipazione.

L'Assemblea è convocata almeno 48 ore prima della prima riunione dal suo Presidente mediante posta elettronica certificata; la seduta è pubblica, salvo diversa determinazione motivata dell'Assemblea.

La seduta è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti dei Comuni e con le quote complessive di partecipazione superiori al 50% in prima convocazione; in seconda convocazione con la presenza di almeno due rappresentanti e con quote di partecipazione superiori al 35%. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

Le delibere sono approvate con il voto favorevole dei presenti alla seduta che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate nella seduta stessa.

Le deliberazioni concernenti gli argomenti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei Consigli Comunali dei singoli Enti consorziati, nel termine di 30 giorni dall'adozione:

L'Assemblea, nell'ambito delle finalità statutarie, ha competenza sugli atti fondamentali sotto indicati:

1. la nomina di un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

2. la nomina dell'Organismo di revisione contabile;
3. la revoca dei Revisori dei Conti;
4. l'approvazione del Piano Sociale di Zona;
5. l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale e le relative variazioni;
6. la determinazione delle tariffe;
7. l'approvazione del conto consuntivo;
8. le variazioni delle quote di partecipazione conseguenti al recesso di Enti consorziati o all'adesione di nuovi Enti;
9. le deliberazioni sulla partecipazione dell' A.S.C.C.C.A. ad enti, società ed associazioni e cooperative sociali;
10. la nomina e la revoca dei rappresentanti dell' A.S.C.C.C.A. negli Enti in cui esso partecipa;
11. le determinazioni in merito alle indennità, ai gettoni di presenza e ai compensi per gli amministratori e per il revisore dei conti;
12. le deliberazioni sull'assunzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea;
13. le proposte agli Enti consorziati di eventuali modifiche statutarie;
14. le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
15. l'ammissione di altri Enti all' A.S.C.C.C.A.;
16. la definizione delle strategie generali e la determinazione degli indirizzi programmatici cui l'Assemblea deve attenersi per il perseguimento degli scopi istituzionali;
17. l'approvazione dei regolamenti in quanto attuativi degli indirizzi contenuti nel Piano di Zona;
18. investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria Amministrazione;
19. l'approvazione di Accordi di Programma e convenzioni con altri Enti pubblici, con l'ASL;
20. lo scioglimento dell' A.S.C.C.C.A.;
21. l'individuazione di una diversa sede legale dell' A.S.C.C.C.A..

Le deliberazioni sono approvate per appello nominale e voto palese.

Art. 17- Presidente dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea è il Sindaco del Comune Capofila:

1. convoca l'Assemblea fissando il relativo ordine del giorno;
2. presiede l'Assemblea;

3. cura, insieme al Segretario dell'Assemblea, la trasmissione agli Enti consorziati degli Atti fondamentali dell' A.S.C.C.C.A.;
4. compie tutti gli atti amministrativi necessari per rendere esecutive le deliberazioni ;
5. provvede a quanto necessario per il corretto funzionamento dell'Assemblea.

In caso di assenza o impedimento il Presidente sarà sostituito dal vice presidente, individuato dal Presidente stesso tra i sindaci facenti parte dell'Assemblea,

Art. 18 - Segretario dell'assemblea

L'Assemblea nomina, stabilendone l'eventuale compenso spettante, il Segretario dell'Assemblea, che di norma sarà il Segretario di uno dei Comuni consorziati. L'Assemblea potrà, altresì, nominare un dipendente dell'Azienda.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assolte dal direttore generale dell'ente.

Egli collabora con il Presidente per la convocazione dell'Assemblea e cura la trasmissione degli atti ai Comuni consorziati. E' responsabile della trasmissione ai componenti dell'Assemblea degli atti relativi all'ordine del giorno almeno 24 ore prima della seduta.

PARTE SECONDA- DIREZIONE

Art. 19 - Composizione della Direzione

La Direzione dell' A.S.C.C.C.A. è affidata ad un Direttore Generale in possesso di laurea e di particolare e comprovata qualificazione professionale e significative esperienze tecniche e gestionali nel settore delle politiche sociali e sanitarie, con esperienza acquisita per almeno un triennio e con incarichi comportanti lo svolgimento di funzioni apicali.

L'incarico di direttore generale è conferito dall'Assemblea ai dirigenti a tempo indeterminato in servizio dell'A.S.C.C.C.A., in possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

Al direttore generale è attribuito il trattamento economico previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro della dirigenza degli enti locali.

Art. 20 - Direttore Generale: funzioni

Il Direttore Generale è responsabile della gestione e del funzionamento di tutti i servizi, della direzione del personale dipendente, partecipa alle riunioni dell'Assemblea relative alle fasi di indirizzo e di programmazione, ha, altresì, la rappresentanza legale dell' A.S.C.C.C.A..
Egli può delegare alcune sue funzioni e il potere di firma al Coordinatore dell'UdP.

Art. 21 - Rappresentanza Legale dell'Azienda Speciale Consortile

La rappresentanza legale dell'A.S.C.C.C.A. di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Direttore Generale con facoltà, salvo le prescritte autorizzazioni richieste dalla Legge, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie od amministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione e di costituirsi parte civile in giudizio penale e non penale e nell'interesse dell' A.S.C.C.C.A..

Art. 22 - Nomina

Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea a seguito di selezione tra i dirigenti a tempo indeterminato in servizio presso l'A.S.C.C.C.A.
I dirigenti dell'A.S.C.C.C.A. sono assunti per concorso pubblico per esami.
Per l'atto di nomina e per la prescritta presa d'atto del Direttore Generale è previsto l'intervento della maggioranza dei componenti dell'Assemblea.

Art. 23 - Sostituzione del Direttore Generale

Nei casi di vacanza prolungata del posto di Direttore Generale, l'Assemblea affiderà temporaneamente le funzioni al Coordinatore dell'UdP.

TITOLO III- PERSONALE

Art. 24 - Struttura organizzativa dell'Azienda

La Direzione generale definisce la struttura organizzativa dei vari servizi ed uffici.
La struttura organizzativa dovrà soddisfare tutte le necessità di corretto funzionamento dell'Azienda, per un'efficace ed effettiva realizzazione dei suoi programmi di sviluppo, con la razionalizzazione dei costi.

Art. 25 – Il Coordinatore dell'UdP

Il Coordinatore dell'UdP è il Dirigente del Settore "Politiche Sociali" di uno dei Comuni aderenti all' A.S.C.C.C.A.
Viene nominato dall'Assemblea ed assume la responsabilità di funzionamento dell'UdP assolvendo a funzioni di coordinamento dello stesso.
Il Coordinatore dell'UdP, in particolare:

- garantisce, su tutto il territorio dell'Ambito S2, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi;
- è responsabile dell'attuazione e gestione dei servizi programmati ed affidati tecnicamente all'UdP;
- attribuisce compiti ed obiettivi al personale dell'UdP, assegnando loro in dotazione tutti gli strumenti utili al perseguimento degli obiettivi;
- convoca le riunionie dell'UdP, ne definisce l'ordine del giorno, ne presiede e coordina i lavori;
- fissa il calendario delle attività dell'UdP;
- collabora con il Direttore Generale nella gestione e funzionamento di tutti i servizi;
- sostituisce il Direttore Generale, su delega, nell'esercizio delle sue funzione e nel potere di firma.

Art. 26 – L'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano è l'organo deputato a supportare tecnicamente, con azioni di elaborazione ed attuazione della programmazione sociale e sanitaria, la funzione politico-istituzionale dell'Assemblea consortile.

Art. 27 - Trattamento normativo ed economico

Si applica ai dipendenti dell' A.S.C.C.C.A. il contratto collettivo nazionale del comparto Regioni ed Autonomie locali per il personale dirigente e per il personale non dirigente.

TITOLO IV- PIANIFICAZIONE, PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'
PARTE PRIMA- PIANIFICAZIONE E BILANCI

Art. 28 - Documenti programmatici

L'Assemblea delibera il Piano di Zona contenente le scelte e gli obbiettivi che si intendono perseguire. Il Piano Zona deve essere aggiornato, oppure confermato, annualmente in sede di aggiornamento del Bilancio pluriennale.

Il Bilancio pluriennale di previsione, redatto in coerenza con il Piano di Zona, ha durata pari a quello della Regione Campania ed è aggiornato annualmente. Il Bilancio pluriennale comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti ed indicando le relative modalità di finanziamento.

Art. 29 - Bilancio di Previsione

L'Esercizio dell' A.S.C.C.C.A. coincide con l'anno solare.

L'Assemblea delibera il bilancio preventivo economico annuale dell'Azienda relativo all'esercizio successivo, redatto in conformità dello schema tipo approvato con Decreto del Ministro del Tesoro.

Il bilancio preventivo economico dovrà considerare tra i ricavi i contributi in conto esercizio spettanti all' A.S.C.C.C.A. in base alle leggi statali e regionali.

Art. 30 - Conto Consuntivo

Entro i termini previsti dalla normativa vigente il Direttore Generale presenta all'Assemblea il Conto Consuntivo del precedente esercizio, con allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Nella relazione illustrativa del Conto Consuntivo il Direttore Generale dovrà, fra l'altro, riportare indici di carattere tecnico, economico e finanziario finalizzato a consentire valutazioni di economicità e di efficienza dei servizi gestiti.

Al Conto Consuntivo devono essere allegati i conti economici sezionali per ciascuno dei servizi gestiti.

Art. 31 - Ripartizione dei costi e dei ricavi comuni

L' A.S.C.C.C.A. deve determinare i costi e i ricavi riferibili a ciascun servizio gestito.

I costi comuni a più servizi vengono ripartiti in base a parametri oggettivi, da evidenziare nella relazione del Conto Consuntivo.

Qualora non fosse possibile, per singoli costi o classi di costi, la fissazione di parametri adeguati, si procederà alla suddivisione sulla base dell'incidenza del fatturato di ciascun servizio sull'ammontare del fatturato totale annuo.

I ricavi comuni saranno assegnati a ciascun servizio in base al concorso del fatturato di ognuno di essi al conseguimento del fatturato complessivo.

Art. 32 - Utile di esercizio

L'utile d'esercizio sarà destinato nell'ordine:

1. all'incremento del fondo di riserva, nella misura minima del 15%;
2. all'incremento del fondo rinnovo impianti nella misura prevista dai piani di ammortamento;
3. al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nella misura stabilita dal Piano di Zona;
4. ai Comuni aderenti secondo un riparto da effettuarsi in ragione delle quote di partecipazione di ciascun Comune all' A.S.C.C.C.A..

Il versamento dell'eventuale quota di utili da corrispondere in servizi ai Comuni consorziati dovrà essere effettuata entro 90 giorni dall'approvazione del Conto consuntivo da parte dell'Assemblea.

PARTE SECONDA- PATRIMONIO

Art. 33 - Patrimonio

Il patrimonio dell' A.S.C.C.C.A. è costituito da:

1. capitale di dotazione formato dai beni immobili compresi i fondi liquidi assegnati dai singoli Comuni all'Azienda all'atto dell'adesione o successivamente;
2. beni immobili o mobili acquistati o realizzati in proprio dall' A.S.C.C.C.A..

Art. 34 - Capitale di dotazione

I beni immobili conferiti dai Comuni sono valutati dall'Ufficio Tecnico del Comune conferente e in caso di inesistenza dello stesso, dall'Ufficio tecnico erariale provinciale.

Le condizioni di accettazione da convenirsi preventivamente, dovranno tenere conto in particolare delle compatibilità tecniche, dei piani consortili di investimento, della economicità e dei conseguenti riflessi tariffari.

Il Comune di volta in volta interessato potrà altresì cedere i beni suddetti all' A.S.C.C.C.A. a titolo di proprietà sulla base di prezzi e condizioni che dovranno essere concordati dalle parti.

PARTE TERZA- FINANZA E CONTABILITA'

Art. 35 - Finanziamento degli investimenti

Al finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal Piano di Zona, l' A.S.C.C.C.A. provvede:

1. con i fondi all'uopo accantonati;
2. con l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;
3. con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, in relazione agli investimenti per i quali sono stati concessi;
4. con la contrazione di mutui;
5. con prestiti obbligazionari;
6. con incrementi del fondo di dotazione, conferiti dai Comuni aderenti all' A.S.C.C.C.A.

Art. 36 - Contrazione di mutui

L'Azienda contrae mutui, nel rispetto delle norme di Legge vigenti sulla base delle esigenze finanziarie indicate nel Piano di Zona e nel Bilancio pluriennale.

TITOLO V COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 37 - Nomina e composizione del Collegio

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre componenti, nominati dall'Assemblea, scelti fra gli iscritti all'Ordine professionale provinciale dei Dottori Commercialisti, al Collegio dei Ragionieri, al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In ogni caso la scelta va fatta fuori dall'ambito dell'Assemblea e dei Consigli dei Comuni consorziati.

La proposta di scelta dei Revisori non può essere discussa e deliberata ove non sia adeguatamente motivata e corredata dagli specifici titoli e requisiti professionali.

Non possono essere nominati Revisori dei Conti coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dal Codice Civile per i componenti del Collegio Sindacale nelle S.p.A.

Art. 38 - Durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni e può essere riconfermato per un altro triennio.

Art. 39 - Sostituzione

In caso di rinuncia, di decadenza, di revoca o di morte di un Revisore, questo deve essere sostituito entro 30 giorni.

Il nuovo Revisore resta in carica per la durata del mandato in corso.

Il Collegio dei revisori dei conti si scioglie in caso di cessazione della carica della maggioranza dei componenti del Collegio stesso. L'Assemblea dei sindaci, in tal caso, prende atto dell'avvenuto scioglimento e procede alla nomina del nuovo Collegio dei revisori dei conti.

Art. 40 - Funzioni del Collegio

Le funzioni del Collegio dei Revisori sono:

1. vigilanza sull'osservazione delle leggi e dello Statuto dell' A.S.C.C.C.A. nonché sulla regolarità contabile e sulla gestione economico- finanziaria, accertando, almeno trimestralmente, la consistenza di cassa ed il valore di eventuali titoli di proprietà dell'Azienda e dallo stesso ricevuti in pegno, cessione o custodia;

2. l'accertamento e l'attestazione della corrispondenza del rendiconto, sia economico sia patrimoniale, alle risultanze delle scritture contabili;
3. la evidenziazione, in sede di bilancio consuntivo, dei criteri seguiti per la valutazione degli ammortamenti, delle rimanenze, degli accantonamenti e dei ratei.

1. Per lo svolgimento delle funzioni suddette, i Revisori possono procedere, in qualunque momento, anche individualmente, ad ispezioni e controlli relativamente agli atti deliberativi e ai libri contabili dell'A.S.C.C.C.A., chiedendo, altresì, agli organi consortili notizie sull'andamento delle attività.
2. Degli accertamenti effettuati, essi devono redigere apposito verbale.
3. I Revisori possono partecipare alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto.
4. Il compenso dei revisori dei conti è stabilito in € 500,00 lordi per il presidente ed in € 300,00 lordi per i due componenti.

Art. 41 - Forme partecipative

L'Azienda cura ogni possibile forma di partecipazione e di tutela degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione dei servizi erogati sul territorio, con le modalità previste nella Carta dei servizi o negli specifici regolamenti di gestione dei servizi.

Art. 42 - Livello di gradimento dei servizi

L'Azienda potrà predisporre ricerche sul livello di gradimento dei servizi pubblici da parte degli utenti. A tal fine potrà commissionare ad Enti ed Istituti di comprovata esperienza e serietà ricerche e studi per individuare le ragioni oggettive o soggettive di eventuali insufficienze o carenze presenti nei diversi servizi.

Art. 43 - Ruolo dei dipendenti

Nel quadro del miglioramento dei rapporti con l'utenza l' A.S.C.C.C.A. riserverà una speciale attenzione al ruolo dei dipendenti curando, in particolare, una sempre maggiore qualificazione e professionalità degli stessi.

TITOLO VIII- NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 44 - Indennità e Compensi

L'Assemblea determina l'indennità di carica o il gettone di presenza spettanti al Presidente A.S.C.C.C.A. ed al Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità a quanto previsto dalla legge e, in mancanza, tenuto conto delle particolari funzioni e professionalità richieste.

Art. 45 – Spese per il funzionamento dell'Azienda Speciale Consortile

Gli Enti aderenti contribuiscono alle spese necessarie per il funzionamento amministrativo e gestionale dell' A.S.C.C.C.A. attraverso un contributo di partecipazione calcolato in proporzione alla popolazione residente.

A tal fine viene stabilita, quale spesa fissa minima a carico di ogni Ente per il funzionamento della struttura dell' A.S.C.C.C.A., la somma di € 0,20 per ogni abitante.

Tale somma potrà essere variata in ogni momento con apposita delibera dell'Assemblea Consortile, adottata a maggioranza assoluta. Essa, in ogni caso, deve essere trasferita all' A.S.C.C.C.A. dagli Enti aderenti entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione degli Enti stessi.

Per i componenti dell'Assemblea non è previsto nessun gettone di presenza e/o indennità.

Art. 46 - Controversie tra Comuni

Ogni controversia tra i Comuni aderenti tra essi e l'A.S.C.C.C.A., derivante dalla interpretazione e/o l'esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa alle determinazioni di un collegio arbitrale, composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri così nominati, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Salerno. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di nessuna impugnazione avanti l'Autorità giudiziaria.

Art. 47 - Disposizioni finali

Il comma 11 bis dell'art. 25 della L. 142/90 che è stato introdotto dalla 437/95 così dispone "Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali si applicano, in deroga a quanto stabilito dall'art. 51 comma 1 della 142/90, tutte le disposizioni previste dall'art. 23 della medesima legge e dalle altre norme di legge e di regolamento che disciplinano le aziende speciali degli enti locali".

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Allegato A	
Comune	**Quote in millesimi**
Amalfi	59
Atrani	27
Cava de' Tirreni	430
Cetara	37
Conca dei Marini	26
Furore	26
Maiori	63
Minori	42
Positano	50
Praiano	36
Ravello	39
Scala	32
Tramonti	51
Vietri Sul Mare	82
Totale	1000